



Al Comune di Greve in Chianti

Città Metropolitana di Firenze

Organo di revisione

Verbale n. 98 del 10 dicembre 2020

sulla proposta di:

*“Preintesa sulle risorse decentrate anno 2020.
Destinazione delle risorse e definizione sessione di progressioni orizzontali”*

IL REVISORE DEI CONTI

nominato Revisore unico ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000, con delibera di Consiglio n. 28 del 22/03/2018

ricevuta, a mezzo e-mail PEC dal 1° al 3 dicembre 2020 la documentazione relativa alla *“Preintesa sulle risorse decentrate anno 2020. Destinazione delle risorse e definizione sessione di progressioni orizzontali”* su cui si richiede il parere costituita dalla:

- determinazione del responsabile del servizio Area Amministrativa dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino Dott. Sandro Bardotti n. 278 del 05/10/2020 (nr. Reg. Generale 858) ad oggetto *“Risorse decentrate Comune di Greve in Chianti – quantificazione risorse del fondo incentivante anno 2020 ai sensi dell’articolo 67 CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, contenente anche il relativo parere di regolarità tecnica;*
- parere regolarità contabile della Dott.ssa Paola Taddei – Responsabile settore servizio contabilità e finanza del Comune in data 06/10/2020;
- relazione illustrativa e tecnico finanziaria di cui agli articoli 40 e 40-bis del D.lgs. 165/2001 alla preintesa (rif.to circolare MEF – RGS n. 25 del 19/07/2012) del 30/11/2020 redatta, per la rispettiva competenza, dal Responsabile Area Amministrativa Dott. Sandro Bardotti e Responsabile Servizi di gestione economico – finanziaria Dott.ssa Paola Taddei;
- allegato A – prospetto di determinazione valore del fondo risorse decentrate anno 2020 relativo al CCNL triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018;
- allegato B – prospetto dimostrativo del calcolo limite salario accessorio anno 2020;
- preintesa all’Accordo decentrato anno 2020: Destinazione risorse anno 2020 e definizione sessione di progressioni orizzontali, sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica, O.O.S. e R.S.U. in data 26 / 30/11/2020.

Tenuto conto della deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 24/01/2019, sottoposta al previo parere del revisore n. 23 del 17/01/2019, con la quale è stato adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 e conseguentemente adeguata la dotazione organica dell’Ente;

Tenuto conto della deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 05/07/2019, sottoposta al previo parere del revisore n. 43 del 03/07/2019, con la quale è stato modificato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 e conseguentemente modificata la dotazione organica dell'Ente;

Tenuto conto della delibera della Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2019 con la quale è stato integrato il PTFP 2019-2021;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25/07/2018 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, aggiornato con deliberazione C.C. n. 19 del 25/02/2019;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 25/07/2019 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, in precedenza approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 190 del 22/07/2019, aggiornato con deliberazione C.C. n. 157 del 27/12/2019;

Tenuto conto della deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 31/10/2019, sottoposta al previo parere del revisore n. 55 del 29/10/2019, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022 e aggiornato il PTFP 2019-2021 dell'Ente;

Vista la deliberazione C.C. n. 158 del 27/12/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione G.C. n. 28 del 20/02/2020 con il quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, per il triennio 2020 – 2022 (ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.lgs. 198/2006);

Vista la deliberazione G.C. n. 36 del 03/03/2020 relativa all'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022 sottoposta al parere del revisore n. 69 del 03/03/2020;

Vista la deliberazione C.C. n. 47 del 30/06/2020 di approvazione del Rendiconto della gestione 2019;

Vista la deliberazione C.C. n. 66 del 30/07/2020 relativa all'approvazione dell'assestamento generale del Bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 TUEL, a seguito rinvio del riequilibrio al 30 settembre 2020 che costituisce anche variazione, in relazione alla parte investimenti, al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

Visto l'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che ai sensi:

- dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla rilevazione delle eccedenze di personale ed, in mancanza, non possono procedere ad assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;

- dell'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di

assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- dell'articolo 6, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche, per assumere nuovo personale adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP);

- dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 in sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica nonché la sua eventuale rimodulazione garantendo la neutralità finanziaria dell'operazione e che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni programmate a legislazione vigente;

- dell'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 è stata abrogata la lettera a) all'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

- del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto crescita), ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

- delle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

- dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- del presupposto di non applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del Dl. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

- dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2020 per cui *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Tenuto conto

- della dettagliata illustrazione fatta nella determinazione n. 278/2020 e nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 30/11/2020;

- che la consistenza delle risorse stabili e variabili ai sensi degli artt. 67 e 68, comma 1, CCNL 21/05/2018 del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 del Comune di Greve in Chianti è pari a complessivi euro 238.491,34, di cui euro 217.883,43 di risorse stabili ed euro 39.233,59 di risorse variabili, (al lordo della decurtazione per rispetto limite di euro 18.625,68), come da prospetto di calcolo allegato "A";

- che per il rispetto del limite di legge sul fondo è stata inserita in sede di costituzione del Fondo anno 2020 una decurtazione delle risorse, quantificata secondo il prospetto allegato "B", pari a euro 18.625,68;

- delle risultanze della preintesa sottoscritta dalle parti in cui si dà atto dell'utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'ammontare di euro 238.491,34 al netto della decurtazione di cui sopra;

Tenuto conto

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dott. Bardotti Sandro - Responsabile del Servizio Area Amministrativa Unione Comunale del Chianti Fiorentino in data 05/10/2020 all'interno della determinazione n. 278/2020;
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza del Comune Dott.ssa Paola Taddei in data 06/10/2020 e subordinatamente a ciò;

Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità in vigore;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 118/2011;

Raccomandando all'Ente di attuare tutte le misure possibili volte al contenimento della spesa di personale, in conformità alle disposizioni di legge e che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio, garantendo la necessaria copertura finanziaria ed il rispetto dei vincoli complessivi di spesa, in termini assoluti, oltre che di ogni altro eventuale impegno previsto dalla normativa vigente

ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 nel quadro dei limiti della spesa e del rispetto degli altri vincoli di legge in relazione all'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in merito alla *“Preintesa sulle risorse decentrate anno 2020. Destinazione delle risorse e definizione sessione di progressioni orizzontali”*, ritenendo che:

- il programma del fabbisogno del personale è stato strutturato in materia conforme e coerente al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni;
- parrebbero rispettati, nell'andamento tendenziale esposto, i limiti di spesa di personale ed i limiti delle assunzioni in riferimento all'attuale impianto normativo vigente e/o applicabile.

Montepulciano, 10 dicembre 2020

IL REVISORE UNICO

Marco Magrini

*(firmato digitalmente *)*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*